SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ----

(N. 1684)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUST, CENGARLE, BUFFONI, PINTO Biagio, FRANZA, RUMOR, CONDORELLI, D'ONOFRIO, MEZZAPESA, DAMAGIO, PACINI, COSTA, BOMBARDIERI e FIORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1986

Provvedimenti per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica

Onorevoli Senatori. — La legge 9 marzo 1971, n. 98, aggiornata con la legge 23 novembre 1979, n. 596, ha disciplinato lo stato giurdico del personale civile italiano dipendente da organismi militari della Comunità atlantica operanti nel territorio nazionale.

Con le leggi citate si è stabilito che nella eventualità di ristrutturazioni degli organismi, che comportassero licenziamenti, il personale interessato venga inserito nell'amministrazione pubblica italiana.

Le leggi stesse, peraltro, nell'ottica degli anni in cui furono concepite, stabilirono la loro efficacia ad un limite empirico, che venne riferito ai cittadini italiani che prestavano servizio da almeno un anno alla data del 30 giugno 1979. Ne derivò la conseguenza che è rappresentata ora da un'involontaria discriminazione che colpisce una minoranza di questi lavoratori, quelli, cioè, entrati in servizio dopo il 30 giugno 1979.

Va ricordato, in proposito, che proprio la peculiarità della esistenza di queste strutture militari diede origine ad un vasto consenso sindacale e politico per la tutela del personale civile italiano in esse impiegato. Si deve aggiungere che, essendo questi organismi sotto la giurisdizione amministrativa di altri Stati o di organismi internazionali, il personale civile italiano da essi dipendente è privo delle tutele previste dalla legislazione italiana sul lavoro.

Ultimo, in ordine di tempo, ed emblematico episodio è rappresentato dall'azione intrapresa dal cosidetto « Gruppo quadri » il quale, all'interno di questi organismi, rivendica il riconoscimento della propria professionalità, così come concepita dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.

Le leggi n. 98 e n. 596 e l'attuale proposta di legge devono, quindi, essere intese come una garanzia sostanziale che lo Stato italiano assicura a lavoratori italiani non altrimenti soggetti alla tutela della legislazione sul lavoro vigente in Italia.

Ad ulteriore chiarimento va aggiunto che, secondo dati di fonte sindacale, il ricorso ai benefici della più volte richiamata legge ori-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LLEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riginaria n. 98 non ha superato le venti unità all'anno. Le conseguenze, quindi, a carico del bilancio dello Stato sono del tutto compatibili con gli attuali indirizzi sul contenimento della spesa pubblica.

Questi i motivi che giustificano la presentazione del disegno di legge. Con l'articolo unico si propone che la provvidenza dell'eventuale passaggio alla pubblica amministrazione italiana si estenda al personale civile italiano entrato in servizio dopo il 30 giugno 1979 e che, alla data di entrata in vigore della nuova legge, abbia operato in modo continuativo da almeno sei mesi. Si propone, inoltre, che la provvidenza stessa si attui non solo per processi di ristrutturazione, ma anche nel caso di soppressione degli organismi militari ai quali ci si riferisce.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, prestano servizio continuativo da almeno sei mesi, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica.

Dette disposizioni operano anche nel caso di soppressione degli organismi stessi.

L'articolo 1 della legge 23 novembre 1979, n. 596, è abrogato.